



Signor  
Claudio Cattori

## Interrogazione no. 08/2017 relativa alla canapa light

Egregio signor Cattori,  
egregio signor Ambrosini,

come evidenziato nella vostra interrogazione la problematica della coltivazione e della vendita della canapa è regolata a livello cantonale dalla Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) e dal relativo Regolamento di applicazione.

Le autorizzazioni, sia per la coltivazione sia per la vendita, sono rilasciate dal Cantone. Per quanto riguarda la vendita il Comune, per il tramite del Municipio, è chiamato a rilasciare una dichiarazione che attesti che le norme comunali sono rispettate oppure il preavviso ad aprire il negozio nel luogo scelto dall'istante (art. 8 Lcan). Per quanto riguarda invece la coltivazione la notifica deve essere accompagnata dalla dichiarazione del Municipio che attesti l'inesistenza di impedimenti alla coltivazione di canapa nelle normative comunali.

I Comuni possono, tramite Ordinanza municipale, specificare ulteriormente quanto definito dalla Legge e dal Regolamento cantonali, fermo restando che il rilascio dell'autorizzazione sia per la vendita al dettaglio sia per la coltivazione è di esclusiva competenza cantonale. Il Municipio di Chiasso ha, ad esempio, recentemente seguito questa via adottando un'Ordinanza municipale che di fatto ricalca la Lcan, precisando più nel dettaglio unicamente il divieto di apertura definito dall'art. 6 della Lcan. Lo stesso aveva fatto a suo tempo (nel 2002) l'allora Municipio di Giubiasco. L'Ordinanza di Giubiasco era l'unica base legale comunale in vigore nel comprensorio della nuova Città di Bellinzona.

Il Consiglio di Stato, è notizia di qualche giorno fa, ha incaricato il Dipartimento delle istituzioni di effettuare una verifica circa la conformità della Lcan con la legge federale in materia, tenendo conto degli sviluppi in questo ambito avvenuti negli ultimi anni. Non è perciò da escludere che la legge cantonale subisca a breve una revisione della quale, se del caso, anche i Comuni dovranno tener conto.

Venendo alle puntuali domande che ci sottoponetevi rispondiamo come segue.

### **1. Il Municipio dispone di un riscontro oggettivo circa l'aumento di produzione di canapa light sul territorio comunale?**

Attualmente sono attive e autorizzate dal Cantone 7 coltivazioni di canapa, nella fattispecie light, in attività dalla seconda parte del 2016.

Sono inoltre state sottoposte al Municipio per preavviso 9 richieste per la vendita al dettaglio. L'autorizzazione del Cantone non è ancora stata rilasciata. Per quanto riguarda le prime due richieste, giunte alcuni mesi fa, il Municipio nel suo preavviso si era limitato ad evidenziare che nel comprensorio della nuova Città di Bellinzona rimaneva in vigore una limitazione alla vendita nel quartiere di Giubiasco. Per le successive richieste ci si è invece basati sulla nuova Ordinanza municipale di cui diciamo rispondendo alla seconda domanda.

Non si ritiene in ogni caso che si stia assistendo a un preoccupante aumento esponenziale di richieste, sia di coltivazione sia di vendita al dettaglio della canapa light. Evidentemente, come per tutti i fenomeni di questo tipo legati a possibilità di guadagno non indifferenti, la situazione va attentamente monitorata. Riteniamo in ogni caso che spetti principalmente al Cantone porre, se del caso, rimedi e non tanto ai Comuni, la cui competenza decisionale, come detto in apertura, in questo campo è assai limitata.

**2. Il Municipio intende, in tempi brevi, adottare con valenza per tutti i quartieri che oggi compongono la nuova Città, un'ordinanza per vietare la coltivazione e la vendita di canapa a basso contenuto di THC (se non ad esclusivi fini terapeutici)?**

Una base legale comunale non può spingersi oltre i paletti definiti dalla base legale superiore, in questo caso la Lcan, che non vieta la coltivazione e la vendita al dettaglio della canapa, ma si limita a definire delle zone dove è vietato aprire punti vendita (art. 6 Lcan, la vendita è vietata in prossimità di scuole e di edifici destinati ai giovani). Il Municipio ha in questo senso deciso di estendere l'Ordinanza già esistente di Giubiasco a tutto il comprensorio della nuova Città, definendo quartiere per quartiere le zone dove è vietata la vendita. L'ordinanza, allegata alla presente risposta, è già entrata in vigore. Su questa base, come detto, vengono preavvisate le richieste sottoposte al Municipio, rimanendo la competenza di rilasciare l'autorizzazione di coltivazione e vendita cantonale.

Per quanto riguarda la vendita di canapa a fini esclusivamente terapeutici il rilascio delle autorizzazioni per l'estrazione o il commercio è demandato a Swissmedic, l'istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

Ritenendo evasa l'interrogazione, approfittiamo per porgerle i più cordiali saluti.

PER IL MUNICIPIO  
Il Sindaco: Mario Branda  
Il Segretario: Philippe Bernasconi

Allegato: nuova Ordinanza municipale